

CCXLI.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Ringraziamenti (pag. 8009) — Congedo (pag. 8010) — Giuramento del senatore Gatti-Casazza (pag. 8010) — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Sull' insegnamento dell' arabo nelle scuole tecniche » (N. 712) (pag. 8010); « Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-915 per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano » (N. 785) (pag. 8010); « Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma » (N. 786) (pag. 8010) — *Votazione a scrutinio segreto* — Approvazione senza discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 789) (pag. 8011) — Presentazione di relazione (pag. 8084) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A) — Su proposta del ministro di grazia e giustizia si sospende la discussione dell' art. 25 e su proposta del senatore D'Andrea si sospende pure quella degli articoli 26 e 27 (pag. 8084, 8085) — All' art. 28 parlano il senatore Polacco (pag. 8085) e il ministro guardasigilli (pag. 8086) — Si approva l' articolo 28 e il 29 — L' art. 30 è soppresso; e senza discussione si approva l' art. 31 — Sul l' art. 32 parlano il senatore Lagasi (pag. 8087) e il ministro guardasigilli (pag. 8088) — L' art. 32 è approvato — Senza discussione si approva l' art. 33 — Sull' art. 34 fanno osservazioni i senatori Mele (pag. 8088) e Lagasi (pag. 8089) ai quali risponde il guardasigilli (pag. 8089) — Si approva l' art. 34 e i successivi dal 35 al 43 — Dopo osservazioni e proposte del guardasigilli (pag. 8091, 8092) si approvano gli articoli 43 bis a 43 quinquies — Il ministro di grazia e giustizia dà ragione del nuovo testo, proposto d' accordo coll' Ufficio centrale, dell' art. 25 (pag. 8093) che è approvato dopo che i senatori D'Andrea (pag. 8094), Polacco (8095) e Lagasi (pag. 8095), hanno dichiarato di ritirare i loro emendamenti — Approvati l' art. 2 nel testo ministeriale — Si sopprime l' art. 27, dopo osservazioni dei senatori Polacco (pag. 8096, 8097, 8098, 8099), Bertetti, dell' Ufficio centrale (pag. 8096), Mortara dell' Ufficio centrale (pag. 8097, 8098), Lagasi (pag. 8098) e del guardasigilli (pag. 8096) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Risultato di votazione (pag. 8099).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il nostro collega senatore Di San Giuliano, ministro degli esteri, così risponde alla manifestazione del Senato in occasione della sciagura occorsagli:

« Prego Vostra Eccellenza esprimere al Senato del Regno la mia indelebile gratitudine.

per il voto unanime, con cui l'alto Consesso volle inviarmi una parola di conforto pel mio grande dolore. Tale manifestazione dei miei colleghi mi commuove profondamente e resterà sempre impressa nel mio cuore riconoscente.

« DI SAN GIULIANO ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Centurini chiede un congedo di quindici giorni per motivi di salute.

Non facendosi opposizioni, il congedo s'intenderà accordato.

Giuramento del senatore Gatti-Casazza.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Stefano Gatti-Casazza, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Cavalli e Pedotti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Gatti-Casazza è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Stefano Gatti-Casazza del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche » (N. 712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a istituire l'insegnamento dell'arabo in alcune scuole tecniche delle città che abbiano maggiore interesse allo studio di quella lingua.

La spesa graverà sul capitolo 81 del bilancio del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio 1911-12 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e non sarà superiore alla somma annua di lire 40,000.

Le condizioni per la istituzione dei posti di ruolo e la misura degli stipendi e delle retribuzioni saranno fissate in apposito regolamento.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15 per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano » (N. 785).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-1913 al 1914-1915, per affitto di locali in servizio della R. Accademia di Belle arti in Milano ».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzato lo stanziamento della somma di lire diecimila (10,000) per tre esercizi finanziari consecutivi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-13, in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio per il Ministero dell'istruzione pubblica con la denominazione: « Spesa di affitto, di adattamento, di manutenzione ed altro dei locali concessi in uso della Regia Accademia di belle arti di Milano dalla Società per le belle arti ed Esposizione permanente in quella città ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 308,985.82 per i lavori di ricostruzione della Basilica di S. Paolo in Roma » (N. 786).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 308,985.82 per i lavori di ricostruzione della Basilica di S. Paolo in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 786).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 308,985.82 pei lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo in Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per lire 242,985.82 a carico dell'esercizio finanziario 1911-912, e per lire 66,000 a carico dell'esercizio 1912-13.

(Approvato).

Art. 2.

È aumentata di lire 14,072 l'assegnazione del capitolo n. 198: « Dotazioni e assegni per i monumenti », dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma e per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 789).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,343,030 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	112,850 »
3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	7,000 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	80,000 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000 »
7	Ministero - Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	29,600 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	200,000 »
9	Indennità di supplenza	170,000 »
10	Indennità di missione	400,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	90,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,527,680 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i>	2,527,680 »
13	Spese postali	11,700 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »
16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri	33,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	25,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	20,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	63,000 »
		3,037,920 »
	Debito vitalizio.	
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	7,600,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	120,000 »
		7,720,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	33,952,435 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	119,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	34,072,235 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,072,235 >
29	Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e preture, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	1,026,928.14
30	Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli uffici giudiziari di Roma (Spese fisse)	18,000 >
31	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	468,460.75
32	Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	200,635 >
33	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	300,000 >
34	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,938,000 >
35	Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	2,317,800 >
36	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 >
		44,352,058.89

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

37	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	9,131 >
38	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti (Spese fisse)	432 >
39	Sussidi ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 >
40	Magiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	100 >
41	Completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel Palazzo di giustizia (Castel Capuano in Napoli) (Spesa ripartita) 2ª rata	200,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	210,663 >

	<i>Riparto</i>	210,663 »
42	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Legge 18 luglio 1911, n. 866) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
		2 10,663»
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
43	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	292,239.15
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	3,037,920 »
	Debito vitalizio	7,720,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	44,352,058.89
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	55,109,978.89
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	210,663 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	210,663 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	55,320,641.89
	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	292,239.15

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	55,320,641.89
Categoria IV. — Partite di giro	292,239.15
Totale generale	55,612,881.04

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
E DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.




TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262)	110,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,710,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350 »
5	Certificati della Cassa depositi e prestiti	99,750 »
		8,932,600 »

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	120,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	4,700,000 »
		4,820,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,260,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,623,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		2,893,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'art 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

13	Esazione e ricupero di capitali	2,850,000 »
----	---	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,932,600 »
Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	4,820,000 »
Proventi diversi	2,893,000 »

Totale del titolo I — Entrata ordinaria	16,645,600 »
---	--------------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	1,000,000 »
----------------------	-------------

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Esazione di capitali	2,850,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	3,850,000 »
<hr/>	
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,495,600 »
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'Amministrazione centrale.

1	Personale di ruolo (Spese fisse)	651,750 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	66,970 »
3	Ributuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc., applicati (Spese fisse)	51,750 »
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,600 »
5	Indennità pel Consiglio d'amministrazione	3,500 »
6	Sussidi al personale in attività di servizio	8,000 »
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	8,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	27,000 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spesa per rilegatura di registri e di volumi	9,500 »
10	Spese d'ufficio	22,780 »
11	Spese postali e telegrafiche	1,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . . .	16,975 »
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	8,000 »
14	Spese casuali	5,000 »
15	Compensi per lavori straordinari	38,700 »
		920,525 »

Spese pel servizio in provincia.

16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	280,000 »
17	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	14,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	20,000 »

314,000 »

Debito vitalizio.

19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbl gatorie)	155,000 »
----	---	-----------

Contributi allo Stato.

20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962)	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	80,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali. (Spesa obbligatoria)	115,000 »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »

287,500 »

Imposte e tasse.

24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	175,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	270,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	870,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	165,000 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria).	3,500 »

1,483,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

Spese di liti e contrattuali.		
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	350,000 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		375,000 »
Spese patrimoniali.		
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria) . .	313,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	10,000 »
34	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	10,000 »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea. (Spese fisse)	6,000 »
36	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia della Somalia italiana (Spese fisse)	3,000 »
37	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana di S. Antonio in Pera di Costantinopoli (Spesa fissa)	10,000 »
38	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e beneficenza	50,000 »
39	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	880,000 »
40	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	8,000 »
41	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
42	Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
43	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,724,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,724,000 »
44	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	14,000 »
		1,738,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
45	Spesa per concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,050 »
46	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie) .	1,155,000 »
47	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	237,000 »
48	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
49	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
50	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	170,000 »
51	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . .	379,000 »
52	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	100,000 »
53	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,740,000 »
54	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	9,056,350 »
		13,990,900 »
	Spese diverse.	
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	383,000 »
56	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	463,000 »

		<i>Riporto</i>	463,000 »
57	Sussidi a missionari all'estero, nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia		10,000 »
58	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
59	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria)		3,000 »
			476,000 »
	Fondi di riserva.		
60	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine		500,000 »
61	Fondo di riserva per le spese impreviste		30,000 »
			530,000 »
	TITOLO II.		
	SPESA STRAORDINARIA		
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
61 <i>bis</i>	Ulteriore concorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto alle spese per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.		25,000 »
61 <i>ter</i>	Spesa per rinvenimento, custodia e trasporto degli oggetti di pertinenza del Fondo per il culto andati sepolti nel terremoto del 28 dicembre 1908.		20,000 »
			45,000 »
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Capitali.		
62	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)		180,175 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per l'Amministrazione centrale	920,525 »
Spese pel servizio in provincia	314,000 »
Debito vitalizio	155,000 »
Contributi allo Stato	287,500 »
Imposte e tasse	1,483,500 »
Spese di liti e contrattuali	375,000 »
Spese patrimoniali	1,738,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	13,990,900 »
Spese diverse	476,000 »
Fondi di riserva	530,000 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	20,270,425 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese straordinarie	45,000 »
-------------------------------	----------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali	180,175 »
--------------------	-----------

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	225,175 »
---	-----------

Insieme. (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,495,600 »
--	--------------

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912TABELLE **B E C.**

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

		COMPTENZA per l'esercizio finanziario 1912-13
TITOLO I.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		16,645,600 »
Spesa		20,270,425 »
	Differenza . . .	— 3,624,825 »
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		45,000 »
	Differenza . . .	+ 955,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA		
(insieme)		
Entrata		17,645,600 »
Spesa		20,315,425 »
	Differenza . . .	— 2,669,825 »

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1912-913
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,850,000 »
Spesa		180,175 »
	Differenza	+ 2,669,825 »
Riassunto generale delle differenze.		
Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive		— 2,669,825 »
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali.		+ 2,669,825 »
	Differenze totali	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici.
39	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
40	Doti dipendenti da pie fondazioni.
41	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
43	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
44	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
45	Spesa per concentramento di monache.

Numero
dei capitoli
del-
l'esercizio
1912-913

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

- 46 Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
- 47 Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
- 49 Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
- 50 Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis*.
- 53 Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
- 54 Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
- 55 Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
- 58 Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- 59 Somme da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

SPESA STRAORDINARIA

- 62 Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

(Art. 4° della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATO DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TABELLA D.

Stato di previsione dell' Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Consolidato 3 per cento lordo	183 »
2	Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 29 giugno 1906, n. 262) . .	26,000 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,027 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 »
5	Prodotto di beni stabili	20,000 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	263,000 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma.	1,500 »

1,349,210 »

Proventi diversi.

8	Ricuperi e proventi diversi.	35,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	41,000 »

76,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	70,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità	130,000 »
		200,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie.	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati.	86,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi	3,000 »
		100,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

	Rendite patrimoniali	1,349,210 »
	Proventi diversi	76,000 »
		1,425,210 »

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione	200,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	100,000 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	300,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,725,210 »

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

PARTE PRIMA		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	16,500 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	9,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio; economia e stampe. - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	6,700 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		49,200 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	3,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,200 »
		5,200 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria e d'ordine)	55,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	54,100 »
13	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	800 »
		124,400 »
Spese patrimoniali.		
14	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	100,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	214,000 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	4,800 »
		326,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	1,700 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 »
		732,700 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »
		2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		40,500 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA. I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari.	3,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse ³ - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	5,000 »
		8,800 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi ⁴ (Spesa obbligatoria)	200,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	87,000 »
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine).	11,000 »
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		100,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

31	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,670 »
32	Assegno alla Congregazione di carità di Roma.	75,000 »
33	Assegno al Comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia	5,000 »
34	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'Istituto dei ciechi.	1,070 »
		83,740 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria).	51,870 »
36	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
37	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospe- daliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		51,870 »

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese di amministrazione.	49,200 »
Spese di liti e contrattuali	5,200 »
Imposte e tasse	124,400 »
Spese patrimoniali	326,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	732,700 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	40,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	1,280,800 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese straordinarie diverse	8,800 »
---------------------------------------	---------

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Di spettanza dell'amministrazione	200,000 »
Di spettanza degli enti conservati	100,000 »
	300,000 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	308,800 »
	1,589,600 »
PARTE SECONDA	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	83,740 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	51,870 »
	135,610 »
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	135,610 »
	1,725,210 »
Insieme (Parte prima e seconda)	1,725,210 »

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tasse di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acque.
13	Tassa di bollo sui mandati.
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso del culto.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
31	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero del capitoli del- l'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni. - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	162,406 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	3,700 »
3	Reddito di beni stabili.	3,962.66
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	422.56
		170,491.22
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	10,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	65,000 »
		75,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricupero e proventi diversi.	10,766 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	2,090 »
		12,856 »
Totale delle entrate effettive . . .		258,347.22

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato.	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	300,000 »
		300,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti da Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		30,000 »
	Totale del Movimento di capitali	330,000 »
	Totale della parte I	588,347.22

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto di terzi	12,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto di terzi	12,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
	Totale della parte II	124,000 »
	Totale generale (Parte I e II)	712,347.22

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	69,200 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	22,500 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,600 »
4	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale	4,000 »
5	Spese d'ufficio.	4,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,800 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	3,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		109,100 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	9,542 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	15,600 »
		25,142 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	3,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà ecónomali	750 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	951.26
		1,701.26
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	<i>per memoria</i>
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	30,200 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri.	73,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	3,000 »
		106,200 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	3,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	6,000 »
	Totale delle spese effettive	258,143.26

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	300,000 »
		<hr/>
		300,000 »
		<hr/>
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/>
		30,000 »
		<hr/>
	Totale del movimento di capitali	330,000 »
		<hr/>
	Totale della parte I	588,143.26
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	12,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	12,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
		<hr/>
	Totale della parte II	124,000 »
		<hr/>
	Totale generale della spesa (Parte I e II)	712,143.26
		<hr/>

TABELLA G.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	193,385.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	25,150 »
3	Reddito dei beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	8,786.29
		227,321.79
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	19,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	225,000 »
		244,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	28,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	3,130 »
		31,130 »
Totale delle Entrate effettive		502,451.79

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazioni di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato.	1,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		101,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	55,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		105,000 »
	Totale del Movimento di capitali	206,000 »
	Totale della Parte I	708,451.79

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazioni di rendite per conto dei terzi.	53,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi.	150,000 »
	Totale della Parte II	233,000 »
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	941,451.79

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	118,292 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	22,100 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale. .	4,100 »
5	Spese d'ufficio.	11,300 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	3,600 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	4,000 »
9	Residui passivi eliminati e successivamente reclamati dai creditori .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 169,392 » <hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	30,970 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	24,900 »
		<hr/> 55,870 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	4,800 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche	32.34
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	45,526.28
		45,558.62
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	2,763 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per-altri usi di carità	34,500 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	153,500 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	6,000 »
		196,763 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	6,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	15,000 »
	Totale delle spese effettive	497,383.62

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	1,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		101,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	60,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .	50,000 »
		110,000 »
	Totale del movimento di capitali	211,000 »
	Totale della parte I	708,383.62

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	53,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
28	Restituzione di depositi	150,000 »
		233,000 »
	Totale della parte II	233,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	941,383.62

TABELLA H.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	131,868.70
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	2,200 »
3	Reddito di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	<i>per memoria</i>
		134,068.70
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	1,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	75,000 »
		76,500 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	7,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degl'im- piegati	2,000 »
		9,000 »
Totale delle entrate effettive . . .		219,568.70

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazioni di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		140,000 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del movimento di capitali	175,000 »
	Totale della parte I	394,568.70

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale dell'Entrata (Parte I e II)	474,568.70

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

SPESA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	71,080 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	14,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,800 »
5	Spese d'ufficio	7,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,320 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,100 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		104,300 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	8,500 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti	10,600 »
		19,100 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	1,300 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni ed assegni continuativi	2,346 »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	37,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	42,500 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 »
		86,846 »
Spese diverse.		
18	Spese casuali	2,000 »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	1,000 »
		3,000 »
Fondo di riserva.		
20	Fondo di riserva.	5,000 »
Totale delle spese effettive		219,546 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		140,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
23	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del movimento di capitali	175,000 »
	Totale della Parte I	394,546 »
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
27	Restituzione di depositi	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale della spesa - (Parte I e II)	474,546 »

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	110,462 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	2,000 »
3	Reddito di beni stabili.	38,500 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	28,500 »
		179,462 »
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	55,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	145,000 »
		200,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	34,500 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	4,480 »
		38,980 »
	Totale delle Entrate effettive	418,442 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	6,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	350,000 »
		356,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	6,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	200,000 »
		206,000 »
	Totale del movimento di capitali	562,000 »
	Totale della Parte I	980,442 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	80,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
		230,000 »
	Totale della Parte II	230,000 »
	Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II)	1,210,442 »

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione

1	Personale di ruolo	173,300 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	33,300 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale . .	9,164 »
5	Spese d'ufficio.	11,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	4,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,000 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	6,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		244,764 »
		<hr/>
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	31,300 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti	11,900 »
		<hr/>
		43,200 »
		<hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	10,200 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	8,000 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	10,050 »
		18,050 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	7,420 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	40,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	6,000 »
		78,420 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	7,000 »
		11,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	11,750 »
	Totale delle spese effettive	417,384 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	6,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	350,000 »
		356,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	7,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	200,000 »
		207,000 »
	Totale del movimento di capitali	563,000 »
	Totale della Parte I	980,384 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	80,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
	Totale della Parte II	230,000 »
	Totale generale della spesa - (Parte I e II)	1,210,384 »

TABELLA K.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	43,557.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	5,600 »
3	Reddito di beni stabili.	114.75
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	<i>per memoria</i>
5	Fondo delle Onze 2000.	23,405.84
6	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		90,324.09
Proventi dei benefici vacanti.		
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	20,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	36,000 »
		56,000 »
Entrate diverse.		
9	Ricuperi e proventi diversi	126,860 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	2,155 »
		129,015 »
Totale delle Entrate effettive		275,339.09

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.**

11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
12	Esazioni di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi	100,000 »
		100,000 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	7,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati a subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		57,500 »
	Totale del Movimento di capitali	157,500 »
	Totale della Parte I	432,839.09

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

15	Esazione di rendite per conto dei terzi	100,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	6,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	95,400 »
19	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751.83
20	Fondo per le pensioni di Asturias	58,436.13
	Totale della Parte II	373,587.96
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	806,427.05

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

SPESA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	78,380 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli. .	8,940 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	3,500 »
5	Spese d'ufficio.	5,500 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	4,700 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,650 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		108,970 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	21,130 »
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	10,600 »
		31,730 »
Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	11,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	20 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	503.60
		523.60
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	4,320 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	12,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	8,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	3,000 »
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	76,290.16
		103,610.16
Spese diverse.		
20	Spese casuali	2,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle Spese effettive	273,333.76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Elemosinato ed estinzione di passività patrimoniali	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	2,000 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa .		100,000 »
			102,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		7,500 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .		50,000 »
			57,500 »
	Totale del Movimento di capitali		159,500 »
	Totale della Parte I		432,833.76
	PARTE SECONDA		
	GESTIONI SPECIALI		
27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi		100,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto di terzi.		6,000 »
29	Restituzione di depositi		100,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato		95,400 »
31	Spese sul fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue		13,751.83
32	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias		58,436.13
	Totale della Parte II		373,587.96
	Totale generale della Spesa (Parte I e II).		806,421.72

TABELLA L.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	635,260 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	13,500 »
3	Reddito di beni stabili	312,278 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	1,000 »
		962,038 »
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	9,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	44,500 »
		53,500 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	25,400 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	4,420 »
		29,820 »
Totale delle Entrate effettive		1,045,358 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato.	500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	900,000 »
		900,500 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	14,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		285,000 »
	Totale del Movimento di capitali	1,185,500 »
	Totale della Parte I	2,230,858 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto di terzi	40,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	350,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II)	2,645,858 »

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	156,900 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	49,900 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	12,000 »
5	Spese d'ufficio	10,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,300 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	8,000 »
9	Résidui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		243,100 »
 Imposte, tasse e contributi. 		
10	Imposte e tasse	132,340 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	56,200 »
		188,540 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali 2,000 »
Spese patrimoniali.	
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche 93,400 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità. 61,650 »
155,050 »	
Pensioni, assegni e sussidi.	
15	Pensioni ed assegni continuativi 41,960 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità 80,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri 102,500 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici 10,000 »
19	Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860) 200,000 »
434,460 »	
Spese diverse.	
20	Spese casuali 7,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori). 5,000 »
12,000 »	
Fondo di riserva.	
22	Fondo di riserva 10,000 »
1,045,150 »	

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

23	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	500 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	900,000 »
		900,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	14,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		285,000 »
	Totale del movimento di capitali	1,185,500 »
	Totale della Parte I	2,230,650 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	40,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	25,000 »
29	Restituzione dei depositi	350,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale della spesa (Parte I e II)	2,645,650 »

TABELLA **M.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****ENTRATE EFFETTIVE****Redditi patrimoniali.**

1	Rendita sul Debito pubblico	17,030 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	4,500 »
3	Rendite di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	54.91
		<hr/>
		21,634.91
		<hr/>
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	10,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	80,000 »
		<hr/>
		90,000 »
		<hr/>
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	25,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	1,700 »
		<hr/>
		26,700 »
		<hr/>
	Totale delle entrate effettive	138,334.91

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato.	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	200,000 »
		200,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	12,000 »
12	Riscossioni di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		42,000 »
	Totale del movimento dei capitali	242,000 »
	Totale della Parte I	380,334.91

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	20,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
16	Esazioni per conto del fondo Clero veneto	260,000 »
	Totale della Parte II	370,000 »
	Totale generale dell' Entrata — (Parte I e II)	750,334.91

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	61,900 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli. .	9,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,200 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione Economale .	2,000 »
5	Spese d'ufficio	6,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		86,800 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	7,600 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	4,300 »
		11,900 »
Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	500 »

Spese patrimoniali.		
13	Spese d'Amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	<i>per memoria</i>
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	432 »
		432 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	1,572.76
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	9,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	18,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici.	1,000 »
		29,572.76
Spese diverse.		
19	Spese casuali	3,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	1,000 »
		4,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	3,000 »
	Totale delle Spese effettive	136,204.76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa.	200,000 »
		200,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie 12,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori 30,000 »
	42,000 »
	Totale del Movimento di capitali 242,000 »
	Totale della Parte I 378,204.76
 PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI <hr/>	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi 20,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi 30,000 »
28	Restituzione di depositi. 60,000 »
29	Pagamenti per conto del Fondo Clero Veneto 260,000 »
	Totale della Parte II 370,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II) 748,204.76

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in con-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

formità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefizi vacanti per l'esercizio finan-

ziario 1912-13 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PAGANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Paganini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
«**Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili**» (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Essendo stato nella seduta di sabato approvato l'art. 24, passeremo ora alla discussione dell'art. 25.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho avuto l'onore di concordare con l'Ufficio centrale del Senato un nuovo testo dell'art. 25, del quale è in corso la stampa, e sarà distribuito tra poco. Crederei quindi opportuno di sospendere la discussione su questo articolo e di proseguire con l'art. 26, salvo a mettere in discussione l'art. 25 quando il nuovo testo sarà distribuito.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si sospenderà la discussione su questo art. 25.

Così resta stabilito.

Passeremo alla discussione dell'art. 26 che rileggo:

Art. 26.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Qualunque notaio del distretto è competente a ricevere il deposito di testamento olografo di cui all'art. 912 Codice civile.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Avendo presentato tre emendamenti agli articoli 25, 26, 27, che sono intimamente connessi fra loro, pregherei l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di consentire che, insieme all'art. 25, sia rimandata anche la discussione degli articoli 26 e 27, perchè non potrei svolgere gli emendamenti relativi a questi articoli, indipendentemente dall'art. 25. E poichè confido di ritirarli tutti, dopo le dichiarazioni che ho già avute dall'Ufficio centrale, così propongo di passare alla discussione dell'art. 28.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, rimanderemo anche la discussione di questi due articoli.

Passiamo ora all'art. 28.

Art. 28.

Il notaio non può ricevere atti:

1° se essi sono manifestamente contrari al buon costume, o all'ordine pubblico.

Ove si tratti di negozi che non hanno o potrebbero non avere giuridica efficacia, o che sono in qualunque modo suscettibili di impugnativa per nullità, revocazione, rescissione, il notaio ha obbligo di avvertire di ciò le parti prima di procedere al compimento dell'atto; e riceverà l'atto solo quando esse insistano, facendo menzione in questo dell'avvertimento da lui fatto e delle risposte avute;

2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone

delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Chieggo scusa al Senato se abuso della sua pazienza, domandando troppo spesso la parola; ma qui specialmente, mi trovo di fronte ad un articolo di tale gravità da meritare grande ponderazione. E quantunque io non abbia presentata alla Presidenza una proposta formale di emendamento, spero mi sarà consentito di fermarmi un momento sull'articolo in esame. Esso comincia col dire che il notaio « non può ricevere atti, se essi sono manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico ».

Vada per gli atti manifestamente contrari al buon costume; questo criterio della moralità e del buon costume si può dire in sostanza uniforme nell'animo di tutti, e quando l'atto vi sia ripugnante, il notaio facilmente potrà constatarlo, si da applicare a proposito il precetto che qui gli vien fatto; ma non altrettanto credo si possa dire in riguardo all'ordine pubblico, per rispetto al quale il notaio non possa ricevere l'atto. Badate bene che non è detto; *può non ricevere* l'atto, cioè rifiutare il suo ministero; ma egli *deve* rifiutarlo codesto suo ministero, quando l'atto sia manifestamente contrario all'ordine pubblico.

Qui siamo di fronte ad una valutazione eminentemente elastica. Ognuno sa quanto filo da torcere ha dato già questo criterio dell'ordine pubblico pure di fronte all'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice, e pur si noti che lì c'è qualche cosa di obbiettivo che soccorre, perchè è detto che in nessun caso le disposizioni dei privati potranno andare contro

le leggi riguardanti l'ordine pubblico; dunque ci vuole l'appoggio di una legge; ma qui si vuole invece qualche cosa di differente: il notaio non roghi l'atto se egli giudica che sia manifestamente contrario all'ordine pubblico, pur mancando una legge proibitiva che s'abbia a dire ad esso ispirata. Si aggrava così la condizione di cose, che già ha dato luogo a tante controversie, nell'applicazione dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice. Qui può entrare benissimo come criterio di valutazione, un elemento politico perturbatore del giudizio del notaio. Il notaio, poniamo, in un dato paese, è interpellato per rogare un atto, che l'autorità comunale, in quel momento socialista, vuole stipulare con una Società filarmonica, che il 1° maggio si obblighi a suonare in pubblica piazza l'Inno dei lavoratori, ed il notaio, seguace di un ordine affatto opposto di idee, può ravvisare in ciò cosa manifestamente contraria all'ordine pubblico; come invece, capovolta l'ipotesi, in altro comune il notaio può credere contrario all'ordine pubblico, che un corpo di suonatori si obblighi a seguire una processione religiosa in un dato giorno, il che potrebbe dar luogo a tumulti e disordini per l'intolleranza di alcuni abitanti.

Il demandare al notaio l'apprezzamento di questo criterio dell'ordine pubblico così difficile ad afferrarsi è sempre cosa ardua. Lo si espone, oltre a tutto, ad un difficile bivio.

La sanzione della norma in esame sta all'art. 145, per cui, se venga meno alla disposizione dell'art. 28, il notaio incorre nella sospensione da sei mesi ad un anno. Dunque il notaio che rediga un atto il quale è manifestamente contrario all'ordine pubblico incorrerà in una così grave pena. Ma è la pena stessa stabilita a suo carico qualora contravvenga all'art. 26 ov'è posta la regola fondamentale che egli è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto. Ecco dunque rimessa al subbietivo suo apprezzamento una risoluzione difficilissima che gli potrà comunque costare assai cara.

Io dico: abbandoniamo questo concetto dell'ordine pubblico e riprendiamo invece quella parte della legge notarile vigente, ma quella soltanto che contempla il caso di atti espressamente proibiti dalla legge.

In questo caso, sì, la cosa è facile a consta-

tarsi, perchè vi è il testo di legge che soccorre e quindi va al sicuro il notaio che nega il suo ministero quando si vuol fargli redigere uno di questi atti.

Questo ho creduto opportuno di esprimere sull'art. 28, pur non avendo presentato formale proposta di emendamento. Mi si dirà che quest' accenno ad atti manifestamente contrari all'ordine pubblico c'è pure nella legge vigente, nè consta abbia dato luogo fin qui ad inconvenienti. Ma per qualche cosa, rispondo; noi facciamo una legge nuova. La formula vecchia cerchiamo di migliorarla. Quindi se si crede che abbiano qualche peso le osservazioni che io ho fatte, pregherei si conservasse nell'articolo quel tanto della vecchia formula che è assolutamente necessario, togliendone il resto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alla prima parte delle osservazioni dell'onorevole senatore Polacco risposi già nella discussione generale.

A proposito appunto dell'art. 28, io notai che nel testo ministeriale mancava l'inciso « se l'atto è espressamente proibito dalla legge » e che era necessario riprodurlo, ripetendo integralmente la disposizione contenuta nell'art. 24 della legge vigente.

Però, se sono d'accordo col senatore Polacco circa gli atti espressamente proibiti dalla legge, non consento con lui nella soppressione dell'inciso riguardante gli atti manifestamente contrari all'ordine pubblico.

La formula che egli condanna è contenuta nella legge del 1879, e non ha prodotto inconvenienti. La ipotesi che il notaio si rifiuti di stipulare atti col pretesto che siano contrari all'ordine pubblico, dando a queste parole un significato arbitrario, fondato su criteri partigiani, non trova riscontro nella realtà. La giurisprudenza è concorde nella interpretazione da dare a questa disposizione, che si riferisce ad un interesse generale e sociale, e non può essere fondato su criteri puramente personali. Del resto, se ciò avvenisse, costituirebbe una grave mancanza pel notaio, che certamente non sfuggirebbe alla censura di coloro che hanno il diritto e il dovere di vigilare perchè la legge sia osservata.

La soppressione di questo inciso non può quindi essere accolta. È bene che rimanga un divieto che esercita una efficace azione preventiva. Esso ricorderà certamente ai notari che, oltre ai divieti tassativi e formali segnati dalla legge positiva, hanno il dovere di astenersi dal ricevere atti che possano trovarsi in contrasto non solamente colle ragioni della moralità, ma anche a quelle dell'ordine pubblico inteso nell'alto suo significato.

Prego quindi l'onorevole senatore Polacco di non insistere, perchè un emendamento nel senso accennato non potrebbe essere accolto.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto di parlare per dire soltanto che, come l'onorevole ministro ha già accennato, io non ho formulato una precisa proposta di emendamento; mi è bastato, a scarico di coscienza, di aver espresso il mio pensiero sopra un inciso, che, per parte mia, non approvo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 28 nel testo che ho letto e con la modificazione accennata dal ministro, e cioè che il n. 1 dica così:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 30 è soppresso?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il concetto espresso nell'art. 30 del disegno di legge è stato riportato all'art. 43 *quater*; ecco la ragione della soppressione, in questo posto, dell'art. 30.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo all'art. 31.

CAPO III.

Della decadenza della nomina di notaro e della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.

Art. 31.

Il notaro decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 23, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 17 e 23. Questa disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale però cessa dall'esercizio notarile, anche nel luogo della sua precedente residenza.

Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione sospensione o destituzione.

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 25; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

(Approvato).

Art. 32.

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'art. 43 *quater* per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho domandato la parola perchè, confrontando la disposizione di questo art. 32 coll'art. 43 *quater*, mi pare che si prenda un provvedimento eccessivamente dannoso ai notari, i quali hanno la disgrazia di diventare per infermità o debolezza di mente incapaci

di adempiere alle loro funzioni. Deve il legislatore rendersi conto del caso di notari che, dopo aver adempiuto alle loro funzioni per un lungo periodo di 20, 25, 30, 35 anni, hanno la disgrazia di cader ammalati e di restare sul lastrico senza modo di vivere, perchè la disposizione dell' art. 43 *quater* è applicabile soltanto a quelli che abbiano compiuto 40 anni di esercizio della professione. Io pregherei l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di provvedere in un modo un po' più umano alle sorti di questi disgraziati per mezzo di una Cassa di previdenza. Se vi fosse una Cassa pensioni e se l'onor. ministro promettesse di dettare in questa legge delle disposizioni per questo scopo umanitario e santo, le mie osservazioni non avrebbero ragione di essere; ma se a questa Cassa non si provvede, hanno una importanza tanto grave da lasciar sperare che possano e debbano essere tenute in considerazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo segnalare all'onorevole senatore Lagasi che l'art. 32 e l'art. 43 *quater* riguardano ipotesi diverse. L'art. 32 contempla il caso dei notai divenuti assolutamente incapaci all'ufficio per debolezza di mente o per infermità. L'art. 43 *quater* si riferisce invece ai notai, ai quali le condizioni fisiche, le infermità sopraggiunte, o la lunga età, rendano necessaria l'opera di un coadiutore che concorra con lui nell'esercizio delle funzioni notarili; non esprime quindi il concetto dell'incapacità assoluta. All'ipotesi dell'art. 32 non si può provvedere che in un modo solo, e lo ha accennato l'onorevole Lagasi, provvedendo cioè alla costituzione di una Cassa di previdenza. Dichiarai già nella discussione generale che il concetto dell'istituzione di questa Cassa di previdenza meritava tutta la considerazione. È necessario però uno studio accurato dei mezzi necessari per una organizzazione razionale, per la determinazione dei contributi occorrenti onde non manchino le risorse indispensabili per il funzionamento della Cassa. Non ho nulla quindi da opporre ad un voto che affermi l'opportunità di studiare questo importante argomento, la cui soluzione può essere di tanto interesse per la classe notarile.

Con queste dichiarazioni spero che l'onorevole senatore Lagasi non insisterà nelle sue osservazioni e approverà senz'altro l'articolo. (*Approvazioni*).

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Le osservazioni dell'onorevole ministro mi persuadono a non insistere nelle mie considerazioni; ne prendo quindi atto e mi propongo, in fine di discussione del presente disegno di legge, di presentare un ordine del giorno, perchè il Governo studi il modo di provvedere a questi disgraziati, alle loro vedove e ai loro orfani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 32.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 33.

La rimozione ha luogo:

1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del notariato;

2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;

3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4° se si trova nella condizione prevista dall'art. 148.

(Approvato).

Art. 34.

I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Nell'art. 113 del presente disegno di legge è detto che nell'archivio notarile sono depositati e conservati i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notai morti o che hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile.

In questo art. 34, ora in discussione, si dice che i notai, rimossi o dispensati, possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione o alla dispensa.

Senonchè, comè gli atti erano stati prima depositati e conservati negli archivi notarili, è ben giusto che il notaio, che prima si era allontanato dalla sua sede ed ora vi fa ritorno, riprenda, insieme con l'ufficio, tutti gli atti e documenti che, in occasione del suo allontanamento, erano stati depositati nell'archivio.

Mi permetto perciò di proporre che all'articolo 34 si faccia un'aggiunta in questo senso.

E, data la indiscutibile opportunità della richiesta, io spero che l'onor. ministro e l'onorevole Ufficio centrale non avranno difficoltà ad accoglierla.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accogliere la proposta di modificazione all'art. 34, fatta dall'onor. senatore Mele.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Mele di riproporre questo suo emendamento quando si metterà in discussione l'articolo 113, perchè la sua proposta parmi trovi sede più opportuna in quell'articolo.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Mi pare che la proposta dell'onorevole senatore Mele non si possa accettare in tutte le sue parti, perchè l'art. 34 parla dei notai rimossi che possono occupare un nuovo posto vacante. Ora questi notai potrebbero riprendere gli atti e i documenti depositati negli archivi notarili, così come vorrebbe il senatore Mele, soltanto nel caso in cui fossero richiamati all'ufficio che coprivano prima della rimozione nello stesso distretto. Se questo caso si verificasse la proposta sarebbe accettabile; non lo sarebbe in caso contrario.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia*

e giustizia e dei culti. Rinnovo all'onorevole senatore Mele la preghiera di rimandare il suo emendamento all'art. 113 per la sua connessione all'argomento al quale l'articolo stesso si riferisce.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Mele se consente, così come ha proposto l'onorevole ministro guardasigilli, che il suo emendamento, invece che all'art. 34 ora in discussione, si faccia all'art. 113.

MELE. Accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 34.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

La decadenza dalla nomina e la cessazione dell'esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dell'esercizio per le altre cause sopra accennate, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministro o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli articoli 158 e seguenti.

L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 36.

L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 145, 146, 147, 148 e 149.

(Approvato).

Art. 37.

Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro, durante il detto termine.

Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di escuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.

(Approvato).

Art. 38.

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni pronunciate in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella *Gazzetta Ufficiale*, nel giornale degli annunci giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

(Approvato).

Art. 39.

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della ammenda estensibile a lire trecento.

(Approvato).

Art. 40.

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e dei repertori all'archivio notarile distrettuale a norma dell'art. 114.

Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti

o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea del notaro dall'esercizio sarà provveduto giusta l'art. 43 bis.

(Approvato).

Art. 41.

Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finchè dura tale cessazione.

(Approvato).

Art. 42.

Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopochè gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'art. 115, e riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunci giudiziari delle provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.

(Approvato).

Art. 43.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

(Approvato).

CAPO IV.

Dei coadiutori e dei delegati.

Art. 43 bis.

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza di tali nella residenza più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Occorre in questo articolo una correzione di forma alla fine del secondo capoverso, quella cioè di cancellare le parole « di tali » che sono assolutamente superflue.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 43 bis con la modificazione proposta dall'onor. ministro

che consiste nel togliere le parole « di tali » alla fine del secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43 ter.

Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.

(Approvato).

Art. 43 quater.

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso comune.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito, e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Il notaro coadiuvato per anzianità d'esercizio può rogare da solo, quando il coadiutore sia notaro esercente.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 43 ter, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho proposto, e l'Ufficio centrale ha aderito, di sopprimere il quarto comma di quest'articolo 43-*quater* che dice: « il notaio coadiuvato per anzianità d'esercizio può rogare da solo, quando il coadiutore sia notaio esercente ». È una disposizione, a parte la forma, pericolosa, in quanto può dar luogo alla costituzione di associazioni di affari. D'altronde il coadiutore è dato perchè il notaio coadiuvato si riposi e non perchè estenda la propria azione. Perciò è opportuno di cancellare questo comma.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se acconsente nella proposta fatta dall'onorevole ministro.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 43 *quater* così emendato, del quale do lettura:

Art. 43 *quater*.

Al notaio divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quara t'anni di esercizio effettivo; può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaio, o anche fra i notari esercenti nello stesso comune.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaio assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 43 *ter*, al notaio assente in permesso, o temporaneamente impedito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art 43 *quinquies*.

Il notaio depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autentiche delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'art. 43-*quinquies* occorre un'aggiunta.

In questo articolo è stata riprodotta la sola prima parte dell'art. 67 del progetto originario del Ministero, e non il capoverso che lo completa e che è rimasto come articolo separato. È opportuno riunire in una le due disposizioni.

Avverto poi che nel principio di quest'articolo invece di « autentiche » si deve dire: « autenticazioni ».

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 43 *quinquies* del quale torno a dar lettura:

« Il notaio depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

« Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Baldissera, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Carafa, Caravaggio, Caruso, Casana, Casti-

glioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colleoni, Conti, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Finali, Fiocca, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Garroni, Gatti Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Lagasi, Lanza, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Manno, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Petrilli, Pigorini, Pirelli, Placido, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Riberi, Ricci, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Sonnino.

Taiani, Tami, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato. Torniamo ora all'art. 25 nel nuovo testo concordato.

Ne do lettura:

Art. 25.

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel comune o nella frazione di comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, semprechè ne sia richiesto.

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro

notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere dal Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permisioni di assenza fino ad un anno, purchè concorrano giustificati motivi, e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.

È aperta la discussione su questo articolo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho chiesto di parlare per dare al Senato alcuni chiarimenti sulla nuova redazione dell'art. 25.

Uno dei concetti fondamentali della legge è quello riguardante l'estensione delle circoscrizioni, diretta ad assicurare un campo più largo nell'esercizio della funzione notarile. Esso però doveva essere coordinato alla questione della residenza.

Le norme segnate per la residenza nella legge vigente hanno dato luogo a gravi e continui inconvenienti. Essa è d'ordinario poco osser-

vata, e le contravvenzioni sono innumerevoli; ciò che è dimostrazione eloquente del vizio del sistema nella sua rigida applicazione.

Legittimo è il bisogno di provvedere all'interesse delle popolazioni assicurando loro l'opera del notaio, e lo è egualmente quello del notaio di non essere costretto a rimanere immobilizzato in una residenza nella quale non può ricavare dall'esercizio professionale mezzi adeguati per vivere col decoro che il suo ufficio richiede. Una riforma veramente razionale deve avere l'intento di conciliare questi interessi. La questione della residenza, è specialmente importante per i notari dei piccoli centri. Non ne ha alcuna per le sedi maggiori, specialmente delle città, nelle quali le popolazioni, per la molteplicità delle piazze notarili urbane, trovano il mezzo di provvedere alle loro stipulazioni, e i notari traggono dal loro esercizio mezzi sufficienti. Ma nei piccoli comuni, specialmente rurali, la condizione è diversa tanto per i notari che per i cittadini. I notari in queste residenze minori vivono, in generale, miseramente, e debbono cercare in altri campi le risorse necessarie, non essendo sufficienti quelle che ricevono dai proventi professionali.

Era necessario quindi trovare una soluzione che avesse avuto l'effetto di assicurare ai notari la facoltà di esercitare il loro ufficio in una zona più larga, quella del distretto, senza pregiudizio del diritto delle popolazioni all'assistenza del notaio per le stipulazioni necessarie. Una legge ispirata al pubblico interesse non poteva trascurare né pregiudicare i bisogni dei cittadini, che debbono essere obiettivo principale e prevalente.

A questo fine non rispondeva l'art. 25 nella proposta originaria, limitandosi a prescrivere solamente l'obbligo per il notaio di tenere lo studio aperto nel comune o frazione di comune assegnatagli, senza accennare alla personale sua assistenza, consentendogli di recarsi per le sue funzioni in tutto il territorio del distretto quante volte richiesto.

L'effetto di questa disposizione sarebbe stato ben grave. Il notaio di un comune avrebbe potuto assentarsi quasi permanentemente dal suo ufficio, lasciandolo aperto col deposito degli atti, senz'altro obbligo, divenendo così notaio solamente nominale della sede assegnatagli.

Ora, questa soluzione, per la quale si prov-

vedeva unilateralmente all'interesse dei notai, col danno delle popolazioni, non poteva essere accolta. Era indispensabile lo studio di una soluzione diversa. E quello che si propone ora dal Ministero e dall'Ufficio centrale coll'emendamento concordato, risolve in modo soddisfacente l'importante questione, mantenendo al notaio la facoltà di poter esercitare il suo ufficio in tutto il distretto notarile, ma prescrivendo che nel comune o nella frazione di comune assegnatagli abbia l'obbligo di tenere lo studio aperto e debba assistervi personalmente nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile. La designazione dei giorni e delle ore non può essere stabilita con unico criterio regolamentare da applicarsi in tutti i distretti. Bisogna tener conto delle condizioni speciali delle varie regioni, distretti e comuni, delle abitudini locali, della media degli affari, e di tutti gli altri criteri; e il giudice migliore delle necessità del servizio sono naturalmente le autorità del distretto. Perciò l'articolo richiede una ordinanza del Presidente della Corte di appello, previo parere del Consiglio notarile che è specialmente indicato, per la sua competenza, a valutare tutte le circostanze dirette ad assicurare un servizio regolare e soddisfacente.

La formula concordata risolve quindi nell'interesse di tutti le difficili questioni che sono sorte sull'argomento della residenza, garantisce il servizio in tutti i comuni o frazioni che sono sedi di un Ufficio notarile, riconosce la facoltà del notaio di esercitare l'ufficio suo nel distretto, evita le conseguenze dell'obbligo rigoroso della residenza, affida al giudizio competente delle autorità del distretto i provvedimenti necessari per la continuità e regolarità del servizio notarile.

Io mi auguro che questa soluzione, ispirata a criteri di giustizia e di equità, sarà accolta dal Senato. (*Approvazioni*).

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Gli emendamenti da me presentati erano ispirati al concetto di voler temperare l'obbligo assoluto della residenza, che anche l'attuale disegno di legge nel testo primitivo aveva mantenuto. Noi siamo abituati a far leggi uguali per tutti i cittadini, obbedendo

senza dubbio ad un alto principio di giustizia; però non bisogna dimenticare che talune prescrizioni, ragionevoli per una regione, possono non esserlo per altre, e questo precisamente si verifica per quanto riguarda le sedi notarili.

Non bisogna dimenticare, come ha rilevato anche l'onorevole ministro nel dar ragione del nuovo testo dell'art. 25, non bisogna dimenticare, ripeto, la topografia del Regno, è che a fianco alle vaste pianure del Vercellese, della Lombardia, delle Puglie e di una parte della Campania, vi sono paesi disseminati sulle gioiaglie dei monti; e mentre quelle pianure sono solcate da ferrovie, da tramvie elettriche, da automobili, esistono regioni prive ancora di strade rotabili. È a questi paesi che bisogna provvedere, e studiare qualche ragionevole espediente, per cui il notaio chiamato ad esercitarvi la sua delicata funzione, non debba esservi costantemente costretto, come in una casa di pena, e possa svolgere la sua attività anche nei paesi vicini.

L'onor. ministro lo ha già accennato; mi consenta il Senato, che io ripeta, come sotto l'impero della vecchia legge notarile le contravvenzioni a carico di taluni notai fiocassero a decine: dall'ammenda alla multa, dalla multa alla sospensione e poi da questa alla destituzione. Ne conosco parecchi che hanno riportate perfino diciotto condanne. Essi erano posti nella dolorosa alternativa, o di non procurarsi i mezzi per vivere, stando sempre in residenza; oppure di subire le condanne; e tra queste due soluzioni hanno naturalmente accettata la seconda. Tale è la condizione di fatto creata dalla precedente legge e che purtroppo sarebbe stata mantenuta dal disegno di legge in discussione. Ora, invece, con l'emendamento concordato tra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale si è fatto un gran passo, per cui possiamo continuare sereni nella discussione delle altre disposizioni e son sicuro d'interpretare il sentimento del Senato ringraziando il ministro e l'Ufficio centrale di avere trovata una ragionevole soluzione di un così vivace dibattito. Imponiamo ai notai di essere assidui nelle loro sedi, ma lasciamo arbitro il Presidente della Corte di appello, previo parere del Consiglio notariale, di determinare i giorni e le ore in cui i notai debbano stare in ufficio.

Il bisogno di avere il notaio a contatto con le popolazioni non deve essere esagerato, giacché soltanto gli atti di ultima volontà, possono richiedere urgentemente l'opera di lui; ma le stipulazioni ordinarie, come i contratti di compra-vendita, di locazione, di matrimonio, ecc., possono essere dilazionate, e ordinariamente sono ricevute nei giorni festivi, allorché i contadini sono liberi dal lavoro dei campi. Lasciamo dunque ai notai la possibilità di svolgere la propria attività nell'ambito del distretto; ed ai Consigli notarili di contemperare i riguardi per essi con i bisogni delle popolazioni. Detto ciò, dichiaro di ritirare i miei emendamenti. (*Vive approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Domando a mia volta la parola per dichiarare che l'emendamento che io avevo proposto, tendeva a contemperare l'esigenza del pubblico con i bisogni dei notai dal momento ch'essi non sono dei pubblici ufficiali stipendiati. Sono felicissimo che l'accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale abbia portato in quest'ordine d'idee ad una formula, della quale migliore non si poteva, allo stato delle cose, desiderare.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Debbo io pure fare plauso alla soluzione che è stata presa d'accordo dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale circa la nuova dizione dell'art. 25 e ritiro la mia aggiunta, la quale era appunto ispirata a quegli stessi concetti a cui si è ispirata quella da loro presentata.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 25 nel testo concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Qualunque notaio del distretto è competente a ricevere il deposito di testamento olografo di cui all'art. 912 Codice civile.

Mantiene l'onore. D'Andrea l'emendamento da lui presentato a questo articolo?

D'ANDREA. Lo ritiro.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. A questo articolo l'Ufficio centrale propone di sopprimere l'aggiunta che aveva proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'aggiunta proposta deve essere cancellata, perchè può apparire come una deroga all'art. 912 del Codice civile, il quale prescrive che il testamento olografo, sulla istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione. Questa disposizione non trova il suo posto nella legge notarile...

SCIALOJA. Per lo meno è superflua.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ... È bene quindi cancellarla dall'art. 26.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 26 con la soppressione dell'ultimo comma, proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Il notaio può, purchè resti nello stesso distretto, prestare il suo ministero fuori dei limiti territoriali stabiliti nell'articolo precedente, quando ciò sia necessario per continuare qualcuna delle operazioni indicate nelle lettere *a*, *b*, *c* dell'art. 1, ed alle quali egli proceda per delegazione dell'autorità giudiziaria. In tal caso occorre l'autorizzazione espressa dell'autorità delegante.

Di questo articolo l'Ufficio centrale propone la soppressione.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. L'articolo 27 era stato soppresso quando l'Ufficio centrale aveva tolto quelle nuove attribuzioni ai notai che nella discussione ora in corso abbiamo ripristinate; mi pare perciò che l'art. 27 riprenda ora la sua ragione d'essere.

Se il notaio deve fare, per esempio, un inventario che concerne anche beni situati fuori del distretto notarile, perchè dovrà sempre troncarsi a mezzo l'opera sua?

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Mi pare, non dalle considerazioni scritte nella relazione dell'Ufficio centrale che su questo punto mancano, ma dalla memoria delle conversazioni che vi si fecero nelle riunioni, nelle quali si esaminò il presente disegno di legge, mi pare, dico, di ricordare bene che il motivo della soppressione di questo art. 27, non è soltanto quello accennato dal nostro collega senatore Polaeco.

È vero che l'Ufficio centrale aveva deliberato di ridurre le funzioni attribuite al notaio nell'art. 1; ma quando si tratta di delegazioni da parte dell'autorità giudiziaria di alcune funzioni, non si è punto voluto ammettere, nemmeno implicitamente, che queste delegazioni portassero ad autorizzare il notaio ad operare fuori del distretto.

Si pensi solo a questo caso. Si apre una successione e si autorizza il notaio a fare l'inventario. Io non voglio fare nomi, mentre se ne potrebbero citare più d'uno che farebbe al caso; ma succederebbe questo: che la successione ha il domicilio a Torino, ma poi esisterebbero beni stabili in Lombardia, castelli in Toscana e tenute in Napoli, ed il notaio, per fare questo inventario, non solo ci metterebbe moltissimo tempo, ma peregrinerebbe per tutta l'Italia.

Se l'onore ministro vuole mantenere l'articolo 27, io rinunzio all'idea di sopprimerlo, però giustifico la soppressione proposta dall'Ufficio centrale con le considerazioni che ho addotte. A me pare che quest'articolo meriti sempre di essere soppresso, sebbene si sia ampliato l'ambito delle operazioni notarili, contemplate dallo art. 1; in altri termini l'Ufficio centrale (e sono autorizzato a dirlo) persiste nella proposta soppressione di quest'art. 27.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onore Bertetti a proposito del-

l'art. 27 che l'Ufficio centrale opportunamente ha proposto di sopprimere.

La stessa forma scorretta adoperata nella redazione dell'articolo ne rende ambiguo il significato.

È poi da avvertire che, anche togliendo l'antinomia della forma, la facoltà al notaio di prestare il suo ministero fuori del territorio del distretto, sia pure nei casi indicati, può essere ben grave nei suoi effetti economici e morali.

Prego perciò l'onor. Polacco di non insistere nella sua proposta.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Debbo dire che nella relazione non è data alcuna spiegazione della proposta soppressione di questo articolo, e si capisce. Esso alludeva a funzioni che l'Ufficio centrale non ammetteva più. Però, dato il ripristino di tali funzioni, io mi sono domandato se oggi non fosse opportuno di ripristinare anche questo articolo. L'osservazione giustissima fatta dall'onor. ministro mi condurrebbe solo a chiedere la soppressione di quell'inciso « purchè restino nello stesso distretto » perchè con esso si toglieva con una mano quanto si era dato con l'altra. Ma si tratterebbe di conservare la massima che quell'unico notaio possa essere autorizzato a compiere tutte le fasi di quest'unico atto, anzichè dividerle fra due notai. Ciò non *ipso jure*, ma per una facoltà ricevuta dall'autorità giudiziaria, la quale delegherà al notaio volta per volta il compimento dell'intero atto, quando lo trovi opportuno. Però se non vi è l'accordo del ministro e dell'Ufficio centrale non insisto, perchè dovrei ripetere quello che ha detto l'onorevole Mazziotti, che cioè la mia sarebbe una semplice ingenuità.

Io credevo insomma che, sopprese le parole « purchè resti nello stesso distretto » l'articolo avrebbe potuto rimanere, perchè provvedeva all'interesse delle popolazioni, non costringendo le parti a rivolgersi a due notai diversi, per compiere in sedi finitime un unico atto. Vi sarebbe poi sempre il controllo dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria può concedere questa facoltà, ma può anche non concederla, regolandosi secondo le circostanze di luogo, di tempo, ecc.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente de l'Ufficio centrale*.

L'Ufficio centrale non può aderire alla proposta del senatore Polacco, ed insiste nel ritenere che sia meglio sopprimere l'art. 27.

In testa all'articolo si richiama tra parentesi l'art. 27 della legge vigente; ma è una evidente inesattezza. È molto verosimile che la disposizione sia stata concepita e redatta nella fase di elaborazione del progetto in cui si vagheggiava la circoscrizione notarile mandamentale; ed allora, in via di eccezione, si voleva forse concedere l'esercizio per tutto il distretto. Ormai è stabilito che il notaio possa esercitare la sua funzione in tutto il distretto; perciò invece di raffazzonare l'articolo in modo incongruo, rendevasi logica la soppressione.

Ma neppure importa sapere perchè è accaduto che il testo sia stato compilato come lo si trova scritto nel progetto; l'essenziale è riflettere quanto sia pericoloso dare ad un notaio la facoltà di recarsi fuori del suo distretto, ed eventualmente in distretti molto lontani dal suo, per esercitare la propria funzione.

Prima di tutto questo crea condizioni di concorrenza che possono diventare molto spiacevoli nei rapporti tra i professionisti dei vari distretti; in secondo luogo è manifesto che le operazioni di cui si tratta, tra le quali principalmente l'onor. Polacco ha rammentato l'inventario di una successione, sarebbero operazioni le quali, nei casi qui contemplati, avrebbero una importanza patrimoniale notevole; per piccoli inventari nessuno vorrà applicare disposizioni di questo genere. Ora, per l'interesse delle parti, è bene che un inventario sia redatto da un notaio il quale abbia conoscenza del complesso delle circostanze e condizioni locali di quel distretto in cui l'inventario si redige. Infatti, può occorrere di nominare dei periti per le necessarie valutazioni; può rendersi indispensabile interpellare persone le quali attestino o manifestino l'esistenza di beni da inventariare, che non si trovano nella località dove l'inventario si fa; può trattarsi di scegliere custodi a cui affidare o documenti od oggetti di valore inventariati, ipotesi tutte contemplate nel Codice civile e in quello della procedura civile a proposito dell'esecuzione dell'inventario. Ognuno comprende come la conoscenza di

luoghi e persone sia coefficiente indispensabile al compimento di tali atti.

Orbene, con la nuova regola che si propone, può perfino accadere che vada a redigere un inventario, in determinata località; il notaio di una provincia lontana, il quale nemmeno sia in grado di intendere il dialetto che si parla in quella regione a lui estranea; in tale ipotesi egli sarà costretto a nominare un interprete per mettersi in grado di eseguire le operazioni dell'inventario.

Data la delicatezza e l'importanza di queste operazioni, e dato che fino a tutto oggi, per osservanza costante, da che sono in vigore il Codice civile e la legge notarile, è sempre accaduto che gli inventari siano fatti distretto per distretto dai notari che hanno rogito in quel distretto, o dai cancellieri giudiziari che hanno facoltà di esercitare la loro funzione nella circoscrizione giudiziaria, l'Ufficio centrale crede che sia cauto mantenere lo stato di cose attuale. Può darsi che in qualche singolo caso, come ha fatto l'ipotesi il senatore Polacco, possa costituire un vantaggio per taluni eredi la delegazione di un unico notaio a compilare l'inventario; ma in altri dieci casi può darsi che torni a scapito di eredi assenti o di altri interessati alla successione, che hanno ugualmente diritto a legittima tutela nella compilazione dell'inventario.

Perciò non crediamo che ci debba preoccupare un lieve vantaggio eventuale in vista di danni eventuali che per lo meno equilibrano e assorbono la considerazione di questo vantaggio.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho domandato di parlare dopo le dichiarazioni che sono state fatte dal senatore Mortara in nome dell'Ufficio centrale.

Se prima io avevo dei dubbi intorno alla bontà delle disposizioni dell'art. 27, dopo le sue parole io mi sono convinto che questa disposizione è buona e non può recare quegli inconvenienti, ai quali l'onor. senatore ha accennato.

È indubitato, innanzi tutto « egli stesso lo ha ammesso » che talune volte far compiere da un solo notaio un inventario, od altro atto relativo ad una qualche successione, torni più utile all'erede che affidarlo a due, a tre o a quattro, giusta

l'ipotesi che è stata affacciata dal senatore Bertetti. Ma prescindendo da questa considerazione, che è tutt'affatto di convenienza, a me pare che si possa votare l'art. 27, senza esitanza e senza tema, perchè nella frase « egli procederà per delegazione dell'autorità giudiziaria » evvi la garanzia di una razionale applicazione. L'autorità giudiziaria vaglierà tutte le contingenze di fatto cui darà luogo l'apertura della successione, esaminerà e dirà se sarà il caso di assecondare i desideri degli eredi o meno. Crederà conveniente che la delegazione si dia e la darà; non lo crederà conveniente, non la darà. Mi pare proprio che non vi siano quegli ostacoli a che ciò si compia, dei quali ha parlato con la sua competenza l'onorevole senatore Mortara. A questo proposito anzi debbo dichiarare, che se mai una frase nella improvvisazione men che cortese e corretta fosse sfuggita dalle mie labbra al suo indirizzo, essa deve ritenersi detta proprio senza nessuna intenzione.

(*Segni di diniego del senatore Mortara*).

Tengo a far qui questa pubblica dichiarazione perchè è troppa la stima che ho del senatore Mortara per lasciare che altri possa credere che abbia voluto esprimere un concetto men che riguardoso verso di lui.

PRESIDENTE. Il senatore Polacco mantiene la sua proposta?

POLACCO. Confortato anche dall'appoggio del senatore Lagasi, io tornerei proprio a rivolgere preghiera all'Ufficio centrale ed al ministro di consentire che l'articolo si voti com'era nel testo ministeriale tolto l'inciso: « purchè resti nello stesso distretto ».

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Fra i dubbi che sorgono a proposito di questa frase, che il senatore Polacco vorrebbe abolita, c'è anche questo: che il compilatore del testo — che non può spiegarla perchè non è qui presente — abbia inteso di ammettere che il notaio possa bensì essere delegato a compiere funzioni fuori del suo distretto, ma in un altro distretto solamente, perchè quella frase: « purchè resti nello stesso distretto », può riferirsi non al distretto dove ha normalmente la sua residenza, ma al distretto dove sia delegato a compiere operazioni fuori del proprio naturale

territorio. Ora, levando questa frase, si aggraverebbe la portata della disposizione, perchè si capisce che, correggendola e precisandola nel significato che ora accennai, non potrebbe produrre inconvenienti molto gravi; ma levando quelle parole, ne viene la conseguenza che un notaio può girare tutta l'Italia in base ad un'autorizzazione giudiziaria, per compiere atti che spetterebbero normalmente ai notai di tanti altri distretti giudiziari.

A questo proposito osservo all'onor. senatore Lagasi che se è vero che nel testo cautamente era stato stabilito che occorra l'autorizzazione giudiziaria, non bisogna dimenticare che si tratta di autorizzazione da rilasciarsi in sede di giurisdizione volontaria, cioè sopra istanza di un solo interessato, senza contraddittori. Adunque può darsi che di fronte a quella persona che abbia interesse di mandare il proprio notaio in giro per tutti i distretti notarili d'Italia, vi siano interessi di terzi che il tribunale non può valutare quando emette questa autorizzazione. Un tribunale non potrà avere difficoltà ad accogliere domande di questo genere, perchè saranno fatte ordinariamente designando un notaio degno di tutto il credito e di tutta la fiducia, come potrebbe essere l'onor. Lagasi, al quale in questo modo mi piace di ricambiare la manifestazione cortese di stima che egli ha voluto rivolgere a me; ma pensi come si troveranno mortificati in alcuni casi di questo genere i notai dei distretti ove questa funzione viene esercitata, sia pure da persona degna della massima stima, ma a tutto loro scapito professionale e a diminuzione della loro stessa riputazione personale. Io credo, tutto considerato, che si faccia intorno a questo articolo, una discussione più solenne, di quella che esso merita.

Con dispiacere, pertanto, malgrado l'autorità degli onorevoli preopinanti, l'Ufficio centrale deve, d'accordo con l'onor. ministro, insistere nella sua opinione.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Per non far perdere troppo tempo al Senato, di fronte a così recise dichiarazioni da parte dell'Ufficio centrale del Senato, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Domando all'on. senatore Lagasi se anch'egli, come l'onorevole senatore Polacco, non insiste nella sua proposta.

LAGASI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Non avendo gli onorevoli senatori Polacco e Lagasi insistito nella loro proposta, se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 27 rimane soppresso, così come era proposto nel testo del disegno di legge concordato tra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale del Senato.

Il seguito della discussione del presente disegno di legge stante l'ora tarda è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti	98
Maggioranza	50
Il sen. Tarditi	ebbe voti 55
» Marinuzzi	» 13
» Giorgi	» 7
» Cadolini	» 6
Voti dispersi	4
Schede bianche	13

Proclamo eletto il senatore Tarditi.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche:

Senatori votanti	101
Favorevoli	97
Contrari	4

Il Senato approva.

Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-1915 per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano:

Senatori votanti	101
Favorevoli	94
Contrari	7

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria di lire 398,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo in Roma:

Senatori votanti	101
Favorevoli	95
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 789).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente (N. 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (N. 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (N. 764));

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-1912, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano (N. 797);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 19 maggio 1912 (ore 11.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.